

Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721 segreteria@consulentilavoro.pr.it www.consulentilavoro.pr.it PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 28/09/2017

Prot. n. 915/U

Oggetto: Circolare n. 21_2017.

Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma

- A) Videoconferenza del 19/10/2017 dal titolo "Il contratto di affidamento professionale e il rapporto con il cliente Lo studio professionale e il web marketing Gli adempimenti antiriciclaggio".
- B) Quota iscrizione Ordine anno 2018.
- C) Comunicazione del CNO: STP e profilazione INAIL.
- D) Comunicazione INPS Regionale: blocco invio UniEMens per assenza di delega Gestione Separata.
- E) V edizione Corso base Paghe e contributi e Corso preparazione all'esame di stato Consulenti del Lavoro in Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- A) Informiamo gli Iscritti che il giorno 19/10/2017 dalle ore 15,30 (rilevazione presenze ore 15,15) alle 18,30, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli Ratio, sul tema "Il contratto di affidamento professionale e il rapporto con il cliente Lo studio professionale e il web marketing Gli adempimenti antiriciclaggio". La partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione di 3 crediti formativi in materia di ordinamento professionale e codice deontologico.
 - La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/10/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento unico d'identità). E' necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all'interno della nostra sala riunioni.
- B) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale, con delibera n. 532 del 27/07/2017, ha deciso di mantenere invariata la quota di propria spettanza per l'anno 2018 in € 190,00 sia per gli Iscritti ordinari, sia per gli Iscritti all'Albo speciale delle STP. Il nostro Ordine Provinciale con delibera n. 27 del 20/09/2017 ha confermato anche per l'anno 2018 la quota d'iscrizione in € 310,00, pertanto, per il prossimo anno, ciascun Iscritto ed ogni STP iscritta dovrà versare € 500,00, entro il 16/02/2018 mediante modello F24. All'approssimarsi della scadenza di cui sopra, forniremo tempestivamente istruzioni più dettagliate per adempiere al pagamento.

- C) Provvediamo ad inoltrare la comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale avente ad oggetto la profilazione INAIL delle STP dei Consulenti del Lavoro.
- D) Provvediamo ad allegare la comunicazione pervenuta dall'Inps Regionale per il tramite della Consulta dei Consigli Provinciali Consulenti del Lavoro Regione Emilia Romagna, riguardante il blocco invio UniEMens per assenza di delega di Gestione Separata.
- E) Informiamo gli Iscritti che l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Airu Associazione Italiana Risorse Umane e Lavoratori del sapere, organizzano la V edizione del Corso base Paghe e contributi "PAYROLL SPECIALIST" ed un corso di preparazione all'esame di stato per Consulenti del Lavoro. Alleghiamo le brochures informative.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari.



Allegati:

- Comunicato CNO: STP e profilazione INAIL.
- Comunicazione INPS Regionale.
- Brochure Corso Paghe e Corso preparazione esame di stato in Università Cattolica di Milano

Consulenti del Lavoro



▼Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

email consiglionazionale@consulentidellavoro.it e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 14 settembre 2017 Prot. 7728/U/COMUNICATI E NOTIZIE VIA EMAIL

> Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori

dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

LL. II.

Oggetto: STP e profilazione INAIL.

Con circolare n. 35 del 13 settembre 2017 l'Inail abilita le STP dei Consulenti del Lavoro alla tenuta del libro unico.

A seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento delle STP, gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui al comma 1 della Legge n. 12/1979, possono essere svolti anche dalle società tra professionisti, iscritte in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Occorreva, pertanto, adeguare il sistema di profilazione degli Istituti in modo da consentire a questa nuova categoria di utenti il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti previdenziali e assicurativi dei clienti in delega.

Grazie anche alle sollecitazioni del Consiglio Nazionale, l'Inail è il primo a regolamentare il servizio, ma a breve anche l'Inps metterà in campo tale procedura.

L'Inail ha ribadito il principio che la gestione delle deleghe deve essere riferita alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.

Nella richiesta d'iscrizione non sarà necessario l'elenco dei soci professionisti, in quanto detto elenco è depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti è in ogni caso esercitato dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

L'abilitazione sarà legittimamente rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP che ha presentato la domanda, il quale provvederà ad abilitare sotto la sua responsabilità:

- i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esecuzione degli incarichi (art. 1, Legge n. 12/1979), compreso se stesso, se anche socio e in possesso dei requisiti abilitativi;





- gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti.

Conseguentemente:

- ciascun socio potrà inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto delle ditte in delega alla STP stessa;
- anche gli ausiliari delegati dal legale rappresentante potranno agire sull'intero pacchetto di deleghe riferito alla STP;
- il professionista, se continua a svolgere l'attività professionale a titolo individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale, sarà contestualmente abilitato ad agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i clienti in delega a sé stesso.

Va da se che la STP deve essere in possesso del codice ditta Inail, perché si presuppone abbia dei dipendenti o, comunque, in quanto debba assicurare i soci professionisti che svolgono un'attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità.¹

Per quanto attiene alle STP che ad oggi hanno operato avvalendosi delle aziende in delega dei soci Consulenti del Lavoro, dovranno chiedere tramite procedura telematica una nuova autorizzazione per inserire i datori di lavoro in delega. Sono in corso interlocuzioni con l'Inail affinché il travaso di tali deleghe possa avvenire in modo automatizzato e più semplice possibile.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE (Vincenzo Silvestri)

VS/vs

. . .



Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 35

Roma, 13 settembre 2017

Al Dirigente generale vicario

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato

all'esercizio del controllo

Organismo indipendente di valutazione

della performance

Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi. Rilascio profilo STP Albo consulenti del lavoro.

Quadro normativo

- Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", articolo 10.
- Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013 n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183".

Premessa

L'articolo 10 intitolato "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti" della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto ai commi da 3 a 9 la possibilità di costituire società tra professionisti per l'esercizio di attività professionali e al comma 10 ha demandato a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione di alcuni aspetti attuativi della disciplina.

Conseguentemente, con il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013, n. 34 è stato adottato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Per consentire alle società tra professionisti l'accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi sono stati progettati i necessari adeguamenti al sistema di profilazione, prevedendo la realizzazione di nuovi profili riservati alle STP per ogni albo professionale.

Il primo profilo realizzato riguarda le società tra professionisti iscritte all'albo dei consulenti del lavoro.

Disciplina delle STP

La disciplina delle STP (società tra professionisti) è dettata dall'articolo 10, commi da 3 a 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal relativo regolamento.

La legge stabilisce in primo luogo che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V (riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del libro V del codice civile. Di conseguenza la STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Le suddette società possono assumere la qualifica di società tra professionisti a condizione che l'atto costitutivo preveda:

- 1. l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- 2. l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
 - In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all'utente;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

5. le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

La legge stabilisce inoltre che la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti, che i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta e che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Infine la legge prevede che la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali e che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari, già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il regolamento adottato con il richiamato decreto 8 febbraio 2013, n. 34 ha disciplinato al capo II le modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale.

In capo alla società tra professionisti sono previsti in primo luogo specifici obblighi di informazione del cliente, la cui prova, unitamente al nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente stesso, devono risultare da atto scritto.

La previsione di tali obblighi risponde all'esigenza di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria.

In particolare, al momento del primo contatto con il cliente la società deve informare il cliente stesso del diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti. A tal fine la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

La società deve inoltre informare il cliente della possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale e dell'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico il regolamento stabilisce che il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ed è fatta salva la facoltà del cliente stesso di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.

Il capo III del regolamento individua le cause di incompatibilità riguardanti la partecipazione del socio alla società professionale e disciplina l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'articolo 7 del regolamento stabilisce che con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo

16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e che la certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

Infine il capo IV del citato decreto regolamenta l'iscrizione delle società tra professionisti all'albo professionale e il regime disciplinare.

Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'albo professionale, l'articolo 8 del regolamento prevede che la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e che la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

L'articolo 9 del regolamento, nel disciplinare il procedimento di iscrizione alla sezione speciale degli albi, riserva il controllo sulla sussistenza dei requisiti al consiglio dell'ordine o al collegio professionale a cui è rivolta la domanda di iscrizione: il comma 1 stabilisce che la domanda di iscrizione della STP all'albo professionale è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della società in copia autentica (o in caso di società semplice, da una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società), del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e del certificato di iscrizione all'albo nonché dell'elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società, così come eventuali variazioni.

In caso di difetto sopravvenuto di uno dei requisiti, è prevista la cancellazione dall'albo. L'articolo 11 del regolamento stabilisce infatti che il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

Dalla disciplina descritta si rileva che la normativa vigente prevede requisiti specifici, certificati da un lato dall'iscrizione al registro delle imprese e dall'altro dall'iscrizione all'albo professionale, nonché una serie di controlli stringenti riferiti ai consigli degli ordini o dei collegi professionali.

Sono previsti inoltre una serie di obblighi, diretti a tutelare il cliente, che impongono che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa.

Profilo STP - Albo consulenti del lavoro

Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online è stato predisposto un apposito modulo di richiesta riservato alle Società tra professionisti iscritte all'Albo del consulenti del lavoro¹ che prevede l'indicazione dei seguenti dati:

- generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, che è il soggetto che deve presentare la domanda di abilitazione all'Inail. In caso di "amministrazione pluripersonale collegiale" o di "amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva", la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
- 2. denominazione sociale, completa dell'indicazione "società tra professionisti";
- 3. Pec della società (depositata presso il registro imprese);
- 4. numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine di appartenenza dei soci professionisti (con indicazione della provincia dell'albo);
- 5. numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all'Inail, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l'obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante.

In accordo con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro si è ritenuto che non fosse necessario acquisire l'elenco dei soci professionisti, in quanto detto elenco è depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell'ordine di appartenenza.

L'abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda, che deve provvedere ad abilitare sotto la sua responsabilità:

- a) i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esecuzione degli incarichi;
- b) gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che secondo l'art. 5 del regolamento possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti e tale circostanza deve essere resa esplicita con apposita dichiarazione nella procedura per il rilascio delle abilitazioni da parte del legale rappresentante;
- c) sé stesso in qualità di socio professionista, ove ricorra tale circostanza.

L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

E' stata, inoltre, prevista la funzionalità di "subentro" di un legale rappresentante, in caso di variazione del medesimo, da richiedere con l'apposito modulo² alla sede dell'Inail.

Il rilascio delle credenziali è decentrato sulle Sedi e affidato all'operatore Internet attraverso la console di profilazione. Il procedimento per il rilascio delle abilitazioni è quello consueto.

-

¹ Allegato 1

² Allegato 2

Nella console di profilazione l'operatore internet di Sede deve selezionare il profilo *STP Consulenti del lavoro,* inserire i dati anagrafici della società tra professionisti, il numero, la data e la provincia di iscrizione alla sezione speciale.

L'operatore internet di Sede abilita il legale rappresentante tramite il codice fiscale. Il legale rappresentante provvede ad abilitare i soci professionisti, inserendo nell'applicativo cognome e nome, codice fiscale e iscrizione all'albo. Ovviamente devono essere indicati i soci professionisti legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell'Inail.

Il legale rappresentante provvede ad abilitare anche gli ausiliari, cioè i collaboratori e i dipendenti della STP, inserendo nell'applicativo cognome, nome e codice fiscale di ogni soggetto. Gli ausiliari possono agire sull'intero pacchetto di deleghe riferito alla STP.

Al momento del rilascio dell'abilitazione, il sistema di profilazione produce una ricevuta specifica con indicazione del gruppo di appartenenza.

Le utenze rilasciate alla STP iscritta all'Albo dei consulenti del lavoro sono abilitate ai medesimi servizi previsti per i consulenti del lavoro.

Nell'apposita sezione dei servizi online "Gestione utenze>Gestione utenti profili>Console di profilazione" sono pubblicati il "Manuale utente per i legali rappresentanti" di "Società tra professionisti" e il "Manuale per gli operatori di sede".

Gestione deleghe e servizi relativi al LUL

La gestione delle deleghe così come l'autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista³.

Uno stesso soggetto identificato dal codice fiscale può agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i propri clienti qualora svolga attività professionale anche a titolo individuale⁴. In questi casi il sistema di profilazione richiede all'utente di selezionare il ruolo con il quale vuole agire.

Ciascun socio può inserire e eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.

Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL:

 in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica "Libro unico-Numerazione unitaria" da parte di un'utenza rilasciata in capo a una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alla STP medesima.

³ Sul punto è stato acquisito in data 10 novembre 2015 l'assenso della Direzione generale attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui nel frattempo è subentrato l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).

⁴ Tale possibilità è stata formalizzata dal Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup) nella circolare del 2 gennaio 2012, dove si legge: con riferimento al socio professionista, nel solco tracciato dall'art. 21 del d.lgs. 96/2001 e confermato dal d.lgs. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) si esclude la contemporanea partecipazione del professionista a più società. Non essendo dedicata al regime di incompatibilità altra previsione, è fuori di dubbio che il professionista possa continuare a svolgere l'attività professionale a titolo individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale.

- 2. nell'ambito della medesima procedura telematica è dichiarata l'acquisizione e la cessazione dei datori di lavoro in delega alla STP. Detta dichiarazione di acquisizione o cessazione di delega è riferita alla STP e non al singolo professionista;
- 3. in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica "Libro unico-Delega tenuta" da parte di un'utenza rilasciata in capo a una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.

Per quanto sopra le STP iscritte all'Albo dei consulenti del lavoro che finora hanno operato avvalendosi dei soci già registrati nel gruppo consulenti del lavoro, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria, devono chiedere tramite la procedura telematica "Libro unico-Numerazione unitaria" una nuova autorizzazione e inserire i datori di lavoro in delega alla STP, oppure, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega non con numerazione unitaria, devono comunicare tramite la procedura telematica "Libro unico-Delega tenuta", le deleghe alla tenuta del LUL.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 2



Alla Sede di				
--------------	--	--	--	--

Domanda di abilitazione ai servizi telematici in <u>www.inail.it</u> – Servizi online per STP - Società tra professionisti iscritta all'Albo consulenti del lavoro

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche

	sott		cri	tto	/a																																		
	OGNO	ME						_			_						_	_	N	OME	_	_						_							_				
CC	DICE	FISC	ALE						_	_	_	_		_	_	٠ ،	SESS	SO (M (F)																				
N	ATO A	(Cor	nune	Stat	o Este	ero)																										_	Р	ROV.	_	_	NAZIC	NE	
																																	L	\perp					
	DATA	DI NA	ASCIT	A			_			٦.																													
E	-MAIL	1			1																																		
]@																					
	PEC																	_	_		_	_				_	_	_					_	_	_		_		
																		0	0								1												
	° DI TE	LEF	ОИС										1		•	•	•			-		•						•					•						
00.00	o m /		ماہ	ماد		ah:	:	. ~		:1.		: 4:		ia	40.5	. .	.:	***		مما	:			:4.		.:	~~	.	: .	1.1	ء ا	. .			030	al.			
cons																														ıeı	C	vu.	ice	· P	en	lai(ee	,	
delle																												45),										
in qu	ıalıt	ta (di I	eg	ale	ra	pp	res	en	tan	te o	lell	a s	eg	uei	nte	SC	oc1e	eta	tra	pr	ote	ess	810	nıs	stı	•												
R/	GIONE	SOC	CIALE						_					_			_				_	_			_	_	_	_		_	_		_						,
	ODICE	FISC	ALE																																				
																	ωď	lice	di	tta																			
							•	•	-		•						uu	псс	uı	ııa	_	_								_	_	_	_		_		_		
																1.	, .																						
																aıc	cni	arc)																				
															_				_	_				_				_			_								
che	a s	oc	ieta	àè	is	cri	tta	ne	lla	ı se	zic	ne	sp	eci	ale	d	ell	'A	bo	de	ei c	cor	ısı	ıle	nti	ic	lel	la	VC	oro	d	ella	a p	oro	vii	nci	ia		
di:																																							
		_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_		_											_	_	_	_	\neg		_	_	٦
													\perp			\perp					nι	ım	er	o c	li i	isc	riz	zio	ne	•	L		\perp	\perp	\perp				
																cł	nie	do																					

l'abilitazione per accedere ai servizi telematici erogati nel sito <u>www.inail.it</u> – Servizi online² riservati alle Società tra professionisti, per effettuare gli adempimenti in materia di lavoro,

¹ Costituita ai sensi dell'art. 10, commi 3-9, della legge 183/2011 e del Regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34

² L'elenco dei servizi attualmente disponibile è consultabile dal sito www.inail.it.

Mi impegno a comunicare tempestiv deleghe conferite alla STP dai datori	vamente qualsiasi variazione relativa ai dati sopra esposti e alle di lavoro.
Luogo e data	Firma leggibile

previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12

e successive modifiche, su mandato professionale conferito dai datori di lavoro.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'INAIL, con sede in Roma, piazzale G. Pastore, 6, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, indicati nel presente modulo, saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali alla fruizione dei servizi on-line erogati nel sito dell'Istituto. Il trattamento dei dati personali avverrà anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale INAIL o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è indispensabile per la fruizione del servizio richiesto.

L'INAIL la informa che potrà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice rivolgendosi direttamente al Direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda.

----- Messaggio Inoltrato ------

Oggetto:Blocco invio UniEMens per assenza di delega Gestione Separata

Data:Tue, 19 Sep 2017 07:27:13 +0000

Mittente:De Simone Rosa crosa.desimone@inps.it>

Vi informiamo che da inizio settembre è stato applicato quanto disposto dalla circolare n.126/2013.

Si tratta del controllo, in fase di trasmissione di file UniEMens, della presenza di delega di Gestione separata.

Se l'utente che sta inviando il flusso che contiene UniEMens di collaboratori non risulta delegato nell'archivio Committenti, compare un messaggio simile a questo, con l'indicazione di quale sia l'azienda Committente per la quale non ha la delega:





Per l'attivazione della delega gli utenti troveranno tutte le informazioni nella circolare citata.

Cordiali saluti.
Rosa De Simone
Area entrate, recupero crediti, vigilanza documentale e ispettiva
Direzione regionale INPS Emilia Romagna
Via Milazzo 4/2 – 40121 Bologna
1380/EMILIA ROMAGNA ENTRATE,RECUPERO CREDITI E VIGILANZA DOCUMENTALE E ISPETTIVA (Responsabile)
Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa
prevista dal proprio gestore telefonico.

Corso Base Paghe e contributi "PAYROLL SPECIALIST"

Area Legislazione e Diritto


FORMAZIONE PERMANENTE

VI edizione Milano, 14 ottobre - 25 novembre 2017 Università Cattolica del Sacro Cuore



L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane), propone cinque giornate del corso Paghe e Contributi "PAYROLL SPECIALIST" per Consulenti del lavoro, universitari, praticanti, professionisti e aziende – coordinate e condotte da esperti docenti di materie professionali; tale preparazione consisterà in esercitazioni, temi e schemi teorici riguardanti anche il rinforzo alla preparazione dell'esame di stato per consulenti del lavoro.

I nostri Partner



Destinatari

I corso si rivolge a chi già lavora o vuole inserirsi nell'amministrazione del personale e nella consulenza del lavoro: in particolare a consulenti del lavoro, addetti paghe e contributi, praticanti, professionisti e a neolaureati.



Programma

Il corso, della durata di 40 ore ed aperto ad un numero massimo di 35 iscritti, si terrà nelle sequenti giornate di sabato:

14 e 21 ottobre; 11, 18 e 25 novembre 2017 e nei sequenti orari: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30

I giornata: 14 ottobre 2017 RAPPORTO DI LAVORO E ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

TEORIA

- Genesi del rapporto di lavoro;
- Cenni alle fonti del diritto del lavoro:
- Il lavoro subordinato: indici, poteri datore di lavoro, obblighi datore di lavoro e lavoratori
- Tipologie contrattuali del rapporto di lavoro subordinato;
- Assunzione dei lavoratori: la costituzione del rapporto (forma del contratto);
- Comunicazioni obbligatorie
- Lo svolgimento del rapporto: inquadramento contrattuale; qualifiche e mansioni;
- Stati del rapporto di lavoro: periodo di prova, preawiso, indennità sostitutiva del preawiso

PRATICA

- Lettera di assunzione
- Fac/simile possibili incentivi all'assunzione
- Come si fa la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego
- Fac/simile assegnazione qualifica e simili;
- Tabelle di inquadramento, qualifiche e mansioni;
- Tabelle durata prova e preawiso presenze;

II giornata: 21 ottobre 2017 LIBRO UNICO DEL LAVORO – TRATTAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE

TEORIA

- Libro unico del lavoro: soggetti obbligati, istituzione e tenuta, contenuti delle registrazioni
- Orario di lavoro;
- Riposi;
- Lavoro Straordinario;
- Trattamento delle presenze;
- Trattamento delle assenze

PRATICA

- Analisi delle componenti del libro unico: dati anagrafici, dati retributivi, calendario presenze
- Trattamento delle presenze (come si calcolano);
- Trattamento delle assenze: come si calcolano ferie, malattia, infortuni sul lavoro, permessi





III giornata: 11 novembre 2017

LA RETRIBUZIONE

TEORIA

- Struttura retribuzione;
- Elementi non retributivi;
- Imponibile previdenziale;
- Imponibile fiscale

part

Analisi del cedolino e dell parti che lo compongono

I CONTRIBUTI

TEORIA

- Obbligo contributivo;
- Contribuzioni dovute e aliquote;
- Contribuzione Inps/Gestione separata;
- Premi Inail

PRATICA

PRATICA

- Modello F-24;
- UniEmens;
- Autoliquidazione Inail

IV giornata: 18 novembre 2017

LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

TEORIA

- Cessazione del rapporto di lavoro:
- Comunicazioni obbligatorie;
- TFR;
- Fondi pensione

PRATICA

- Fac/simile cessazione rapporto di lavoro;
- Come si fa la comunicazione obbligatoria;
- Calcolo TFR;
- Cenni sui Fondi pensione (esempi concreti)

V giornata: 25 novembre 2017

MODELLI FISCALI

TEORIA

- **■** 730;
- CU;
- **770**;
- Conguaglio

PRATICA

Analisi di 730/770/CU tramite le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate

Direzione scientifica

Prof. aw. Maurizio Logozzo, Professore ordinario di Diritto tributario e Direttore Master Tributario di II livello presso

la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Direzione didattica e organizzativa

Prof. dott. Mauro Porcelli, Consulente del lavoro, docente, cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Presidente AIRU



Il corso in sintesi

Sede

Gli incontri si terranno presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, via Carducci 30, Milano.

Iscrizioni e costi

- Verranno accettate le prime 35 iscrizioni in ordine cronologico di arrivo.
- È possibile iscriversi online al seguente link: milano.unicatt.it/formazionepermanente e procedere al pagamento della quota di partecipazione con carta di credito, oppure entro cinque giorni con bonifico bancario, intestato a: Università Cattolica del Sacro
- Cuore presso Intesa San Paolo S.p.A. Codice IBAN ITO7 W 03069 03390 211610000191 specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto pagamento (mail: claudia.martin@unicatt.it).
- La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 350,00 + IVA 22%; per gli iscritti Airu, Auc e Alumni dell'Università Cattolica € 330.00 + IVA 22%.
- La quota comprende il materiale didattico e il rilascio al termine del corso, a chi avrà maturato almeno il 75% di presenze, di un certificato di freguenza. E' prevista

- l'iscrizione anche a singole giornate ad un costo di € 120,00 + IVA 22% (fatta salva la disponibilità di posti in aula e previo contatto con la segreteria del corso)
- La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei termini previsti dal Regolamento generale di iscrizione ai corsi di milano.unicattit/ formazionepermanente
- Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, in tal caso la quota verrà rimborsata.



www.unicatt.it

PROGRAMMA

Giornata 1: Diritto del Lavoro 2 DICEMBRE 2017

Teoria	Pratica
- Lavoro subordinato, autonomo e	- Domande orali di diritto del lavoro e
parasubordinato: novità legislative;	legislazione sociale
- Testo Unico sulla Sicurezza;	_
- Poteri e obblighi del datore di lavoro;	
diritti del lavoratore	

Giornata 2: Legislazione Sociale 16 DICEMBRE 2017

Teoria	Pratica
- Il sistema degli ammortizzatori sociali;	- Domande orali di legislazione sociale;
 Ispezioni in azienda, vigilanza; 	- Domande orali di ragioneria;
	- Domande orali di diritto penale, diritto
	privato

Giornata 3: Diritto Tributario 13 GENNAIO 2018

Teoria	Pratica
- Reddito di lavoro dipendente, autonomo,	- Domande orali di diritto tributario
impresa;	
 Accertamento e riscossione; 	
- Iva e Irap	



http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=11117

Formazione Permanente

GIORNATE DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO PER CONSULENTI DEL LAVORO

Direzione scientifica: prof. avv. Maurizio LOGOZZO Coordinamento didattico e organizzativo: prof. dott. Mauro PORCELLI

L'Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane) propone tre giornate di preparazione all'esame di stato scritto/orale per Consulenti del Lavoro - sezione unica, coordinate e condotte da esperti docenti di materie professionali; tale preparazione consisterà in esercitazioni temi e schemi riguardanti le prove scritte e batteria di domande per la prova orale .

Il corso, della durata di 24 ore ed aperto ad un numero massimo di 40 iscritti, si terrà nelle giornate di:

sabato 2 dicembre 2017 sabato 16 dicembre 2017 sabato 13 gennaio 2018

Gli incontri si terranno presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, via Carducci 30, Milano. Verranno accettate le prime 40 iscrizioni.

E' possibile iscriversi esclusivamente on line al seguente link:

milano.unicatt.it/formazionepermanente e procedere al pagamento della quota di partecipazione con carta di credito, oppure entro cinque giorni con bonifico bancario, intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore - presso Intesa Sanpaolo SpA - Codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto pagamento a claudia.martin@unicatt.it

La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in Euro 180,00 + IVA 22% (Euro 219,60); per gli iscritti Airu, Auc e Alumni dell'Università Cattolica Euro 160,00 + IVA 22% (Euro 195,20) La quota comprende il materiale didattico e il rilascio al termine del corso di un certificato di frequenza a chi avrà frequentato almeno due incontri.

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei termini previsti dal regolamento generale di iscrizione ai corsi di milano.unicatt.it/formazionepermanente

Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, in tal caso la quota verrà rimborsata.

Già per le scorse edizioni il corso ha ottenuto l'alto patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del Lavoro Roma

